



27542-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta da:

Oggetto

PIETRO CURZIO	Primo Presidente
GIACOMO TRAVAGLINO	- Pres. di sezione
MARIA ACIERNO	- Pres. di sezione
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
CHIARA GRAZIOSI	- Consigliere -
GUIDO MERCOLINO	- Consigliere -
CATERINA MAROTTA	- Consigliere -
MILENA FALASCHI	- Consigliere -
ANTONIO SCARPA	Rel. Consigliere -

\*REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE

Ud. 28/09/2021 - CC

R.G.N. 24675/2020  
Cass. 27542  
Rep.

C-U

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 24675-2020 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in  
 (omissis) presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis), che la  
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati (omissis),  
 (omissis);

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis) elettivamente domiciliata in  
 (omissis) presso lo studio

400  
21

dell'avvocato (omissis) che la rappresenta e difende  
unitamente agli avvocati (omissis)

;

**- controricorrente -**

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente davanti al Tribunale ordinario di Bolzano,  
iscritto al RG N. 1203/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 28/09/2021 dal Consigliere Antonio Scarpa;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto  
di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;

lette le memorie ex art. 380-ter, comma 2, c.p.c. presentate  
dalla (omissis) e dalla (omissis)

**FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con citazione del 2 aprile 2020 la (omissis)  
(omissis), concessionaria dal 2009 in forza di affidamento diretto  
dei trasporti funiviari e funicolari di persone di competenza  
della (omissis) ha convenuto  
quest'ultima davanti al Tribunale di Bolzano, domandando di  
accertare il proprio credito per l'importo di € 13.500.000, o per  
il diverso importo da determinare, a titolo di "ragionevole  
profitto" o "ragionevole utile", in forza dell'art. 4 (Contenuto  
obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme  
generali) del Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre  
2007, nonché dell'art. 2 dell'Allegato al Regolamento. L'attrice  
esponeva di non aver percepito alcunché a tale titolo durante



tutti gli anni di espletamento del servizio. Ad avviso della  
(omissis) , al riconoscimento del credito  
vantato deve pervenirsi in forza dell'art. 1339 c.c., e cioè  
mediante inserzione automatica del prezzo imposto nei termini  
di cui al numero 6 dell'Allegato al Regolamento, oppure  
quantificando il "ragionevole profitto" o "ragionevole utile" ai  
sensi degli artt. 1226 e 1374 c.c.

La convenuta (omissis) nel costituirsi, ha  
eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice  
ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché  
l'esistenza di un pregresso giudicato tra le parti, la  
litispendenza e continenza con altri giudizi amministrativi, la  
prescrizione e comunque l'infondatezza del credito vantato.

2. Il ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c. sostiene che, in  
presenza di disposizione di legge che impone il pagamento  
obbligatorio del ragionevole utile il capo al concessionario di un  
contratto di trasporto pubblico, la controversia attinente alla  
determinazione del relativo importo assume natura meramente  
patrimoniale e va perciò rimessa al giudice ordinario.

3. La controricorrente (omissis) deduce  
invece che il Regolamento CE n. 1370/2007 si limita a stabilire  
le condizioni per il possibile riconoscimento di una  
compensazione a vantaggio del concessionario, attendendo  
perciò la determinazione dell'eventuale ragionevole utile  
all'esercizio di potestà pubblicistiche, con conseguente  
giurisdizione in materia del giudice amministrativo. Nella  
memoria la (omissis) allega che la  
compensazione pretesa dalla (omissis)  
debba avvenire sulla base di un costo *standard* di anno in anno  
determinato con discrezionalità dalla medesima  
amministrazione provinciale, secondo i criteri indicati dalla



sentenza della Corte europea di giustizia, sentenza *Altmark*, 24 luglio 2003 (causa C-280/00).

4. L'articolo 4, paragrafo 1, Regolamento CE del 23 ottobre 2007, n. 1370 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio CEE n. 1191/69 e CEE n. 1107/70), a proposito del "contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali", dispone che:

*"1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:*

*a) prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento e specificati conformemente all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;*

*b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:*

*i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione; e*

*ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva.*

*Nel caso di contratti di servizio pubblico non aggiudicati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 3 o 3 ter tali parametri sono determinati in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole (...)"*.



Il paragrafo 2 dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 afferma inoltre:

*"2. La compensazione non può eccedere l'importo corrispondente all'effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell'operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l'obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l'obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l'effetto finanziario netto, l'autorità competente segue il seguente schema: costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall'autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all'interno della rete gestita in base all'obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione, meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell'assolvimento dell'obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione, più un ragionevole utile, uguale all'effetto finanziario netto".*

Il paragrafo 6 dell'Allegato al Regolamento CE n. 1370/2007 aggiunge:

*"6. Si deve intendere per "ragionevole utile" un tasso di remunerazione del capitale abituale per il settore, in un determinato Stato membro, che tiene conto dell'esistenza o della mancanza di rischio assunto dall'operatore di servizio pubblico a seguito dell'intervento dell'autorità pubblica".*

5. Essendo la decisione sulla giurisdizione determinata dall'oggetto della domanda, occorre rilevare come la *(omissis)* con la citazione del 2 aprile 2020, abbia inteso far valere la tutela del proprio diritto di concessionaria di servizi pubblici di trasporto ad un'equa remunerazione del servizio, attraverso la copertura dei relativi costi netti provocati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed un ragionevole margine di utile d'impresa per il detto adempimento, come espressamente previsto dalla disciplina eurounitaria, ed in particolare dall'art. 4 del Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, secondo i criteri di compensazione già indicati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 24 luglio 2003, Altmark, C-280/00, e poi ribaditi nella Comunicazione della Commissione europea 2014/C 92/01, pubblicata il 29 marzo 2014, "sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia".

5.1. Sebbene per determinare il livello adeguato di utile ragionevole occorre tener conto delle circostanze particolari del singolo contratto di servizio pubblico, valutando caso per caso le caratteristiche specifiche dell'impresa, della normale remunerazione di mercato per servizi analoghi e del livello di rischio insito in ogni contratto di servizio pubblico, ciò non involge alcuna questione relativa all'esercizio di un potere pubblico autoritativo, da ricondurre alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di pubblici servizi, né tanto meno sussiste al riguardo alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in ordine all'*an* o al *quantum* della pretesa compensativa, trattandosi di diritto patrimoniale ad un



corrispettivo di un certo ammontare che nasce direttamente dalla legge.

Ne consegue che la domanda dell'impresa concessionaria di servizi di trasporto pubblico, volta a ottenere la determinazione della compensazione relativa agli obblighi di servizio, pari all'effetto finanziario netto (costi, meno ricavi generati dalle prestazioni, meno ricavi potenziali, più ragionevole utile), in quanto fondata sulla diretta applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando "indennità, canoni ed altri corrispettivi" incombenti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 133, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cfr. Cass. Sez. Unite, 14/11/2012, n. 19828; Cass. Sez. Unite, 22/04/2013, n. 9690; Cass. Sez. Unite, 24/11/2015, n. 23898).

5.2. Non rileva diversamente la precedente decisione di queste Sezioni Unite di cui all'ordinanza n. 14235 dell'8 luglio 2020, resa tra le stesse parti e richiamata nelle difese della (omissis)

L'ordinanza n. 14235 del 2020, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della (omissis) inerente al pagamento del saldo del contributo integrativo di quello ordinario, previsto dall'art. 17, primo comma, della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, riconobbe, piuttosto, "profili di discrezionalità" nelle delibere di definizione del "costo standard", di cui al secondo comma del citato art. 17. Ed infatti, a differenza della fattispecie oggetto della presente lite, il meccanismo compensativo allestito dall'art. 17 della legge provinciale Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, suppone una fase procedimentale, finalizzata alla determinazione dell'eventuale



contributo integrativo da attribuire all'impresa di trasporto concessionaria e disciplinata non soltanto da parametri normativi, ma altresì da provvedimenti amministrativi esplicativi di poteri autoritativi di valutazione demandati alla Giunta provinciale.

6. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cui si rimette altresì la liquidazione del spese del giudizio di regolamento.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la liquidazione delle spese del regolamento preventivo di giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11.10.2021.



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Raciti



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina Raciti

